



Provincia di Pordenone

Medaglia d'oro al V.M.

**REGOLAMENTO DEL
CORPO DI POLIZIA LOCALE
DELLA PROVINCIA DI PORDENONE**

Approvato con delibera di Consiglio provinciale n. 32 del 16.07.2010

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 *(Del Regolamento)*

1. Il presente Regolamento, composto di n. 44 articoli, viene redatto ai sensi della Legge 7 marzo 1986, n. 65 (Legge quadro sull'ordinamento della Polizia Municipale) e della Legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della Polizia Locale) e delle ulteriori norme nazionali e regionali che disciplinano la materia delle Polizie Locali. Il Regolamento disciplina l'organizzazione, la struttura e le funzioni del Corpo di Polizia Locale della Provincia, nonché i compiti degli addetti e costituisce capitolo integrativo al Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi della Provincia di Pordenone.
2. Al Personale addetto al Corpo di Polizia Locale si applicano le disposizioni che disciplinano lo stato giuridico ed economico del personale della Provincia e degli accordi di comparto, fatte salve quelle particolari, definite nel presente Regolamento e, per quanto in esso non previsto, nella legislazione nazionale e regionale in materia di Polizia Locale.
3. Salvo quanto non diversamente indicato, tutte le disposizioni che formano oggetto del presente Regolamento e genericamente riferite al personale, agli operatori ed agli addetti, si intendono riferite a tutti gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale della Provincia di Pordenone.

Articolo 2 *(Istituzione e finalità del Corpo)*

1. E' istituito il Corpo di Polizia Locale della Provincia di Pordenone per l'esercizio delle funzioni di competenza dell'Ente, di cui al successivo articolo 3.
2. Il Corpo di Polizia Locale della Provincia, nell'ambito delle proprie attribuzioni, collabora con le Forze di Polizia e con le altre strutture deputate alla vigilanza ed ai controlli ambientali, quando, per specifiche operazioni, ne venga fatta motivata richiesta dalle competenti Autorità o in attuazione di accordi, convenzioni e disposizioni di Leggi e Regolamenti.

Articolo 3 *(Funzioni del Corpo di Polizia Locale)*

1. La Provincia di Pordenone, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 8 della Legge regionale n. 9/2009, è titolare delle funzioni di Polizia Locale, di cui al comma 3 del medesimo articolo. Tali funzioni vengono svolte dal personale del Corpo di Polizia Locale in modo da assicurare l'assolvimento dei compiti ad essi demandati dalle leggi e dai regolamenti. In particolare la Polizia Locale della Provincia svolge le seguenti funzioni:
 - vigila sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti, delle ordinanze e degli altri provvedimenti amministrativi emanati dalle competenti Autorità, la cui adozione o esecuzione sia di competenza dell'Ente;
 - vigila sull'integrità e la conservazione del patrimonio pubblico della Provincia;
 - presta servizi d'ordine, di vigilanza e di scorta;
 - collabora alle operazioni di protezione civile, ai sensi dell'articolo 9 della Legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64 (Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile);
 - collabora, d'intesa con le Autorità competenti, alle operazioni di soccorso in caso di pubbliche calamità o disastri, nonché di privato infortunio;

- esercita le funzioni di Polizia amministrativa;
 - esercita le funzioni di Polizia Giudiziaria e di Pubblica Sicurezza ai sensi della normativa vigente;
 - esercita funzioni di Polizia Ambientale;
 - esercita le funzioni di Polizia Stradale ai sensi della normativa vigente;
 - svolge servizio di rappresentanza e di scorta del gonfalone.
2. In considerazione delle specificità delle competenze istituzionali attribuite all'Ente Provincia e fermo restando quanto disciplinato dalla Legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) e dalle norme regionali in materia di tutela della fauna selvatica e di disciplina dell'attività venatoria, la Polizia Locale della Provincia svolge altresì le seguenti funzioni:
- tutela della fauna selvatica, della flora e degli habitat naturali;
 - vigilanza sul rispetto delle norme inerenti l'esercizio venatorio;
 - coordinamento dell'attività del personale di vigilanza volontaria delle associazioni agricole, venatorie e di protezione ambientale.
 - tutela dall'inquinamento idrico, atmosferico e del suolo; protezione delle bellezze naturali, fatte salve le competenze specifiche degli organi competenti in materia;
 - vigilanza e controlli in materia di pesca nelle acque interne, in materia di funghi, tartufi e per la tutela dei prodotti del sottobosco;
3. Nello svolgimento dell'attività di Polizia Giudiziaria, il Comandante del Corpo di Polizia Locale assicura lo scambio informativo e la collaborazione con altri Comandi di Polizia Locale e con le Forze di Polizia dello Stato, nel rispetto del Codice di Procedura Penale.

CAPO II

STRUTTURA E ORGANIZZAZIONE GERARCHICA DEL CORPO

Articolo 4 *(Struttura del Corpo)*

1. Il Corpo di Polizia Locale della Provincia è costituito da personale appartenente a specifici profili professionali di Polizia previsti dalla dotazione organica, in conformità con quanto previsto dalla normativa vigente.
2. Le dotazioni organiche per singoli profili degli addetti alla vigilanza sono stabilite in modo da assicurare la prestazione dei servizi, nonché la funzionalità e l'efficienza della struttura del Corpo, in accordo con quanto stabilito dalla Legge regionale n. 9/2009.
3. Le dotazioni organiche di cui al comma precedente da assegnare al Corpo di Polizia Locale vengono individuate con specifici provvedimenti della Provincia.
4. Al Corpo possono essere assegnate unità lavorative appartenenti ad altri uffici della Provincia in modo da assicurare la prestazione dei servizi nonché la funzionalità e l'efficienza della struttura del Corpo.

Articolo 5 *(Dipendenza funzionale e gerarchica del Corpo)*

1. Al Presidente della Provincia o all'Assessore delegato, ovvero all'organo individuato ai sensi dell'articolo 14, comma 2 della Legge regionale n. 9/2009 compete la vigilanza sullo

svolgimento delle funzioni e dei compiti di Polizia Locale ed il potere di impartire le direttive al Comandante del Corpo di Polizia Locale, per l'efficace raggiungimento degli obiettivi prefissati.

2. Il Comandante del Corpo di Polizia Locale, nell'ambito dell'autonomia organizzativa ed operativa, cura l'impiego tecnico-operativo, la formazione del personale, nonché l'attuazione delle direttive ricevute ai sensi del comma precedente.
3. Il Corpo di Polizia Locale non può costituire struttura intermedia di settori più ampi, né essere posto alle dipendenze di un diverso settore amministrativo.

Articolo 6 ***(Organizzazione del Corpo)***

1. Il Corpo di Polizia Locale della Provincia, ai sensi dell'articolo 10, comma 1 della Legge regionale n. 9/2009, per l'assolvimento dei compiti istituzionali, è organizzato secondo criteri di funzionalità in modo da garantire l'efficienza, l'efficacia e la continuità operativa, tenuto conto delle peculiarità del territorio, delle zone di vigilanza e dei turni di servizio che possono essere articolati anche a copertura dei periodi notturni.
2. Al fine di favorire lo svolgimento delle funzioni operative sul territorio, le attività amministrative connesse allo svolgimento dei compiti di Polizia Locale sono svolte da personale amministrativo, salvo che ricorra almeno una delle seguenti condizioni:
 - le attività siano immediatamente correlate alle violazioni accertate;
 - le attività non siano, per la materia trattata, di competenza di altro ufficio provinciale.
3. Il Corpo di Polizia Locale della Provincia, tenuto conto del livello di specifica professionalità richiesto per l'espletamento dei suoi interventi, si articola in unità operative, definite nuclei, con funzioni distinte per materie specialistiche, il cui numero e funzioni sono individuate con deliberazione della Giunta Provinciale, sentito il parere consultivo del Comandante del Corpo. Con analoga procedura viene determinata la dotazione organica di ogni singolo nucleo e possono essere istituiti distaccamenti territoriali del Corpo stesso.

Articolo 7 ***(Limiti territoriali di operatività)***

1. Il personale del Corpo di Polizia Locale, ai sensi dell'articolo 13 della Legge regionale n. 9/2009, svolge ordinariamente le proprie funzioni, nell'ambito del territorio dell'Ente di appartenenza.
2. In conformità alla normativa statale, il personale di Polizia Locale può compiere fuori dal territorio di competenza:
 - missioni autorizzate, per fini di collegamento e di rappresentanza;
 - operazioni di Polizia, in caso di flagranza dell'illecito commesso nel territorio di appartenenza;
 - attività delegate dall'Autorità Giudiziaria;
 - attività svolte ai sensi dell'articolo 12 della Legge regionale n. 9/2009.

Articolo 8 ***(Assegnazione del personale)***

1. L'assegnazione del personale della Polizia Locale ai nuclei operativi, con funzioni distinte per materie specialistiche, viene effettuata tenendo conto delle attitudini e delle capacità professionali, della conoscenza del territorio, al fine di garantire l'efficienza e l'efficacia dei servizi da svolgere.
2. L'assegnazione del personale ai servizi interni od esterni, alle zone ed alle materie di

vigilanza è effettuata dal Comandante.

3. Gli operatori che prestano servizio sul territorio svolgono, di norma, l'attività nella zona operativa loro assegnata ed in coppia (pattuglia).
4. La modifica del servizio verso una zona operativa diversa da quella assegnata potrà avvenire, previa autorizzazione o disposizione del Comandante, o, in caso di comprovata emergenza, con comunicazione immediatamente successiva.

Articolo 9

(Accesso e selezione del personale)

1. Per l'accesso alle diverse qualifiche di Polizia Locale, oltre a quanto previsto dal regolamento Organico del Personale e dalla normativa vigente in materia, si applicano le disposizioni di cui alla Legge regionale n. 9/2009 e dei suoi specifici regolamenti di attuazione.
2. Per l'accesso alle diverse qualifiche del Corpo è altresì ammessa la mobilità in presenza di corrispondente specifico profilo professionale, nonché dei requisiti generali di cui al presente articolo e nel rispetto della normativa contrattuale vigente.
3. In attesa dell'entrata in vigore degli specifici Regolamenti di attuazione di cui alla Legge regionale n. 9/2009, gli aspiranti devono comunque essere in possesso dei seguenti requisiti minimi:
 - idoneità fisica, psichica ed attitudinale al servizio di Polizia Locale, accertata dall'A.S.S.;
 - titolo di studio per le singole qualifiche previsto dal C.C.R.L. o dai Regolamenti dell'Ente in materia;
 - patente di guida per la conduzione dei veicoli, non inferiore alla categoria "B";
 - trovarsi nelle condizioni soggettive previste dalle specifiche norme vigenti, anche al fine dell'ottenimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza.

Articolo 10

(Comandante del Corpo di Polizia Locale)

1. Il comando del Corpo di Polizia Locale è affidato, anche in via temporanea, a personale di comprovata professionalità ed esperienza maturata, con riferimento ai compiti attribuiti alla struttura ed alla sua complessità, comunque nel rispetto della struttura gerarchica del Corpo di Polizia locale, che viene determinata sulla base delle categorie e delle posizioni funzionali di inquadramento del personale.
2. Il Comandante del Corpo di Polizia Locale della Provincia dirige e cura l'impiego tecnico-operativo, la formazione e l'addestramento del personale di Polizia Locale, nonché il buon andamento dei servizi, la gestione tecnica ed amministrativa del Corpo ed è responsabile verso il Presidente della Provincia o l'Assessore suo delegato del raggiungimento degli obiettivi, compatibilmente comunque con le risorse complessivamente assegnate dall'Amministrazione Provinciale al Corpo stesso. Cura altresì la buona conservazione dei materiali e formula proposte atte a migliorare e perfezionare i servizi.
3. Nell'organizzazione dei servizi, al Comandante spetta in particolare di:
 - disporre, in conformità al Regolamento di organizzazione della Provincia di Pordenone, l'assegnazione e la destinazione del personale di Polizia Locale, secondo le specifiche necessità dei servizi;
 - coordinare le attività del Corpo di Polizia Locale con quelle di altre Forze di Polizia e della Protezione Civile, secondo le intese preventivamente stabilite dal Presidente della Provincia;
 - mantenere e curare i rapporti con l'Autorità Giudiziaria, l'Autorità di Pubblica Sicurezza e gli altri Enti ed Istituzioni collegati al Corpo da necessità operative;

- informare il Presidente della Provincia o l'Assessore suo delegato dei risultati raggiunti rispetto alle direttive ricevute, mediante relazioni periodiche.
4. Il Comandante promuove altresì ogni forma di collaborazione con gli altri Settori della Provincia, favorendo anche la costituzione di gruppi di lavoro e valorizzando l'attività collegiale, secondo le competenze necessarie.
 5. Egli esercita inoltre le attività riguardanti la ricerca, la progettazione, lo studio, la messa a punto e la gestione di programmi a medio e lungo termine stabiliti dagli Organi decisionali dell'Ente.
 6. In caso di assenza temporanea, il Comandante, viene sostituito dal vice-comandante. In caso di assenza di entrambi, le funzioni di Comandante saranno svolte dal sottoposto presente in servizio avente il grado gerarchico più elevato ai sensi dell'articolo 15, comma 2 della Legge regionale n. 9/2009.

Articolo 11 ***(Vice-comandante)***

1. Il Comandante può procedere alla nomina di un vice-comandante, il quale sarà scelto comunque nel rispetto della struttura gerarchica del Corpo di Polizia Locale, che viene determinata sulla base delle categorie e dei profili professionali di inquadramento del personale.
2. Il vice-comandante coadiuva il Comandante nell'espletamento dei suoi compiti, coordinando, nell'ambito del settore, i servizi cui è responsabile. In particolare cura e controlla l'efficienza delle unità operative ai fini dell'esatta osservanza della programmazione ed organizzazione disposte dal Comandante in modo da assicurare le esigenze di coordinamento degli indirizzi operativi e dell'unità dell'azione amministrativa del Corpo. Inoltre riferisce giornalmente al Comandante sulle novità riscontrate nel corso dell'espletamento del servizio che, se di particolare rilievo, dovranno essere oggetto di rapporto scritto.

Articolo 12 ***(Responsabili di Nucleo)***

1. Il Comandante può nominare uno o più responsabili di nucleo scelti in base al valore gerarchico dei gradi attribuiti, così come indicato dall'articolo 15, comma 2 della Legge regionale n. 9/2009, tenendo conto delle attitudini e delle capacità professionali di ognuno, della conoscenza del territorio, al fine di garantire l'efficienza e l'efficacia dei servizi da svolgere.
2. Ai responsabili di nucleo sono affidati i seguenti compiti:
 - coordinare l'attività del nucleo della Polizia Locale, promovendo i provvedimenti necessari ad assicurare il regolare espletamento delle funzioni a loro attribuite;
 - coadiuvare, nell'ambito delle materie di competenza, il Comandante per l'individuazione dei procedimenti atti alla soluzione di concreti problemi di lavoro;
 - organizzare tutti i servizi ordinari e straordinari, controllandone l'esecuzione;
 - curare la regolare trascrizione e l'inoltro delle notificazioni e dei rapporti alle Autorità competenti;
 - effettuare servizi di vigilanza nelle località ove sia più necessaria la loro presenza;
 - organizzare, coordinare e controllare l'attività di vigilanza volontaria, in collaborazione con il Comandante;
 - sorvegliare affinché i mezzi di trasporto, le divise e qualsiasi altro materiale in dotazione o comunque in uso al personale del Corpo di Polizia Locale siano usati per ragioni di servizio e mantenuti in piena efficienza.
3. I responsabili di nucleo rispondono al Comandante o, in caso di assenza, al suo sostituto

dell'attività direttamente svolta e di quella effettuata dal personale della Polizia Locale, nonché della corretta esecuzione delle disposizioni e delle direttive che vengono impartite.

Articolo 13

(Compiti del Personale del Corpo di Polizia Locale)

1. Al personale del Corpo di Polizia Locale della Provincia sono affidati i seguenti compiti:
 - esercitare una vigilanza attenta e continua affinché siano osservate, nelle materie di competenza della Provincia, le prescrizioni di Legge, dei Regolamenti e di ogni altra disposizione emanata dalla Pubblica Autorità, segnalando al Comandante ogni utile notizia di interesse provinciale;
 - eseguire, secondo gli ordini ricevuti, le operazioni inerenti alle incombenze operative connesse con il servizio, nelle materie di competenza;
 - svolgere i compiti inerenti le funzioni di Polizia Giudiziaria e di Pubblica Sicurezza a loro attribuite;
 - prestare la propria opera a richiesta delle Autorità o degli Ufficiali di Pubblica Sicurezza;
 - accertare e contestare le infrazioni nei modi prescritti dalle Leggi e dai Regolamenti, redigendo i relativi verbali e procedendo, di norma, alla contestazione immediata nei confronti dei trasgressori, annotando con cura e precisione le eventuali dichiarazioni rese dai medesimi e fornendo, se del caso, i chiarimenti richiesti;
 - consegnare agli Uffici competenti, entro i termini di legge, i rapporti, i verbali di accertamento e di sequestro e ogni altro atto necessario, debitamente redatti e compilati;
 - curare la custodia degli oggetti sequestrati fino alla successiva consegna, nei termini di legge, al responsabile come individuato al successivo articolo 29;
 - fornire, nei limiti di propria competenza, le informazioni richieste dai cittadini;
 - compilare e consegnare al Comandante o suo delegato il brogliaccio di servizio mensile su cui vanno annotati giornalmente tutti i fatti salienti relativi al servizio stesso, nonché l'itinerario percorso;
 - usare con cura e diligenza i mezzi e gli strumenti in dotazione ;
 - adempiere alle funzioni di rappresentanza disposte dal Presidente della Provincia;
 - svolgere tutti gli altri compiti riguardanti i servizi, di competenza dell'Ente, che sono loro ordinati, relativamente alla figura di appartenenza.

CAPO III

FUNZIONI RIVESTITE DAL PERSONALE DEL CORPO

Articolo 14

(Funzioni di Polizia Giudiziaria)

1. Gli addetti al Corpo della Polizia Locale della Provincia, nell'ambito territoriale dell'Ente di appartenenza quando sono in servizio, sono Agenti ed Ufficiali di Polizia Giudiziaria e ne esercitano le funzioni, ai sensi degli articoli 55 e 57 del Codice di Procedura Penale, dell'articolo 5 della Legge n. 65/1986, degli articoli 27, 28 e 29 della Legge n. 157/1992, nonché dell'articolo 15 della Legge regionale n. 9/2009.
2. Il personale appartenente al nucleo operativo di vigilanza ittico-faunistico, nelle materie disciplinate dalla Legge n. 157/1992, può svolgere funzioni di Polizia Giudiziaria anche fuori dall'orario di servizio.
3. Nell'espletamento delle funzioni di Polizia Giudiziaria, gli appartenenti al Corpo di

Polizia Locale della Provincia sono subordinati esclusivamente all'Autorità Giudiziaria.

Articolo 15
(Funzioni di Pubblica Sicurezza)

1. Al personale della Provincia che svolge servizio di Polizia Locale è riconosciuta, ai sensi della legislazione vigente, nell'ambito territoriale dell'Ente di appartenenza, la qualifica di agente di Pubblica Sicurezza.
2. A tal fine il Prefetto conferisce al suddetto personale, previa comunicazione del Presidente della Provincia, la qualità di Agente di Pubblica Sicurezza, dopo aver accertato il possesso dei seguenti requisiti:
 - godimento dei diritti civili e politici;
 - non aver subito condanne a pena detentiva per delitto non colposo o non essere stato sottoposto a misure preventive;
 - non essere stato espulso dalle Forze Armate o dai Corpi militarmente organizzati o destituito dai pubblici uffici.
3. Il Prefetto, sentito il Presidente della Provincia, dichiara la perdita della qualità di Agente di Pubblica Sicurezza qualora accerti il venire meno di alcuno dei suddetti requisiti.

Articolo 16
(Funzioni di Polizia Stradale)

1. Il personale addetto al servizio di Polizia Locale della Provincia espleta il servizio di Polizia Stradale, nell'ambito territoriale dell'Ente di appartenenza, previsto dagli articoli 11 e 12 del D.L.vo 30 Aprile 1992, n. 285 e relativo Regolamento di attuazione
2. La Polizia Locale della Provincia concorre, altresì, alle operazioni di soccorso automobilistico e stradale in genere.

CAPO IV
NORME DI COMPORTAMENTO

Articolo 17
(Doveri generali)

1. Il personale del Corpo di Polizia Locale della Provincia è soggetto alla disciplina generale in materia di pubblico impiego, in particolare alla normativa stabilita nel Codice di comportamento dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni (Decreto 28 novembre 2000 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica) ed è tenuto quindi all'osservanza dei doveri dei pubblici dipendenti previsti dalla legislazione vigente, nonché dai regolamenti dell'Ente e dai Contratti collettivi di lavoro.
2. In ragione dello status di Pubblico Ufficiale e della particolare natura dei compiti ad esso assegnati, il personale appartenente al Corpo di Polizia Locale deve agire con serietà e senso di responsabilità, deve tenere un comportamento improntato alla massima correttezza, al rispetto e cortesia nei confronti dei cittadini, deve attenersi ai principi di imparzialità e di fermezza nell'espletamento delle proprie funzioni di Polizia Locale, nonché deve astenersi da comportamenti e atteggiamenti tali da arrecare pregiudizio al servizio e all'Ente di appartenenza.
3. La condotta del personale deve essere sempre ispirata dalla piena coscienza delle finalità e

delle conseguenze delle proprie azioni, in modo da riscuotere la stima, la fiducia ed il rispetto della collettività, la cui collaborazione deve ritenersi essenziale per un migliore esercizio dei compiti istituzionali.

4. Il personale di Polizia Locale ha l'obbligo di presentarsi in servizio all'ora fissata ed in perfetto ordine nella persona e nell'uniforme; è altresì tenuto all'osservanza delle disposizioni impartite dai superiori.
5. Deve, inoltre, essere rispettoso verso i superiori, cortese verso i colleghi e tenere costantemente un contegno ineccepibile, usando modi civili e gentilezza, in modo da ispirare fiducia e rispetto nei confronti dell'Istituzione a cui appartiene.
6. E' fatto divieto agli Amministratori e ai dipendenti dell'Amministrazione Provinciale di fornire informazioni sulla vita privata del personale di Polizia Locale, compresa la semplice indicazione della residenza, del domicilio e del numero di telefono.

Articolo 18 ***(Doveri particolari)***

1. Rientrano tra i doveri del personale della Polizia Locale della Provincia:
 - non abusare a proprio vantaggio dell'autorità che deriva dalla funzione esercitata;
 - non denigrare l'Amministrazione ed i suoi appartenenti.

Articolo 19 ***(Divieti)***

1. Fermi restando gli obblighi di cui alla normativa vigente, agli appartenenti al Corpo della Polizia Locale della Provincia è vietato:
 - occuparsi, durante il servizio, di attività estranee ai compiti d'ufficio;
 - allontanarsi, per ragioni che non siano di servizio, dalla zona interessata, o abbandonare comunque il servizio fissato, senza l'autorizzazione dei superiori;
 - dilungarsi in discussioni con i cittadini in occasione di accertamenti di violazioni o comunque per cause inerenti ad operazioni di servizio;
 - adempiere a richieste pervenute direttamente da Settori Provinciali diversi da quelli di appartenenza, salvo nei casi di assoluta urgenza segnalati dal Responsabile del Settore richiedente;
 - chiedere o accettare benefici, benché minimi, per sé e per i propri familiari, direttamente o indirettamente da Enti o privati la cui attività possa essere oggetto di controllo da parte del Corpo;
 - dare informazioni e rilasciare dichiarazioni relative alle attività espletate, per le quali deve essere mantenuto il più scrupoloso segreto sulle notizie di cui sono venuti a conoscenza per ragioni di servizio ai sensi della normativa vigente;
 - tenere discussioni, nonché fare apprezzamenti e rilievi, di fronte a terzi, sull'operato dell'Amministrazione Provinciale, dei superiori gerarchici e dei colleghi;
 - svolgere atti o tenere atteggiamenti che possano ledere il prestigio e l'onore dell'Ente di appartenenza o comunque non compatibili con il decoro del Corpo;
 - entrando nei pubblici esercizi tenere un contegno deplorabile.

Articolo 20 ***(Decoro individuale)***

1. Il personale della Polizia Locale della Provincia deve avere particolare cura della propria persona e dell'aspetto esteriore, astenendosi dall'usare accessori non espressamente previsti, al fine di evitare giudizi negativi sul prestigio e sul decoro dell'Amministrazione

che rappresenta.

Articolo 21 ***(Saluto)***

1. In occasioni di cerimonie e di manifestazioni pubbliche, il saluto è dovuto alla Bandiera Nazionale, a quella Europea, al Gonfalone della Provincia, ai Vessilli delle Autonomie Locali, al Presidente ed agli Amministratori della Provincia, al Prefetto, al Questore ed alle altre Autorità militari e religiose. Il saluto è dovuto altresì ai superiori gerarchici durante l'espletamento dei servizi esterni, nonché ai cittadini, quale forma di cortesia, durante l'espletamento del servizio.
2. Il saluto si esegue portando la mano destra aperta e a dita unite all'altezza del copricapo. Il polso è posto in linea con l'avambraccio ed il braccio in linea con la spalla.
3. E' dispensato dal saluto:
 - il personale che ne sia materialmente impedito dall'espletamento dei propri compiti;
 - il personale alla guida o a bordo di veicoli;
 - il personale in servizio di scorta al Gonfalone della Provincia.

Articolo 22 ***(Rapporti interpersonali)***

1. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale della Provincia sono tenuti al rispetto ed alla massima correttezza di comportamento nei confronti dell'Amministrazione di appartenenza, dei superiori gerarchici e degli altri colleghi, evitando di diminuirne o lederne, in qualunque modo, la dignità, l'autorità ed il prestigio.
2. I rapporti fra il personale della Polizia Locale, indipendentemente dalla qualifica rivestita, devono essere improntati al massimo rispetto e cortesia reciproca allo scopo di conseguire il massimo livello di collaborazione con i colleghi nei diversi gradi di responsabilità. E' di fondamentale importanza che il servizio venga svolto in modo coordinato, ovvero che vi sia la massima collaborazione fra il personale della Polizia Locale, sia per quanto riguarda lo scambio di informazioni attinenti il servizio stesso, sia per il coinvolgimento reciproco soprattutto in caso di necessità.
3. Il buon funzionamento e la buona organizzazione del Corpo hanno per base una ferma disciplina che obbliga tutti gli operatori al costante e pieno adempimento di ogni dovere inerente al proprio grado, alla rigorosa osservanza delle Leggi, dei Regolamenti e degli ordini ricevuti, al rispetto delle gerarchie, all'ottemperanza scrupolosa dei doveri civili che incombono su ogni cittadino ed, in particolare, sui dipendenti della Pubblica Amministrazione.

Articolo 23 ***(Esecuzione degli ordini ed osservanza delle direttive)***

1. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale della Provincia sono tenuti ad eseguire, nel limite del proprio stato giuridico e delle Leggi, gli ordini impartiti dai superiori gerarchici e dalle Autorità competenti per i singoli settori operativi e ad uniformarsi, nell'espletamento dei compiti assegnati, alle direttive dai medesimi ricevute.
2. Qualora l'ordine ricevuto sia ritenuto palesemente illegittimo, gli stessi devono farne rimostranza al superiore che lo ha impartito, dichiarandone le ragioni. Se l'ordine é rinnovato per iscritto, il rimostrante ha il dovere di darne esecuzione, salvo che l'atto che ne consegue costituisca reato. Eventuali ulteriori osservazioni di merito possono essere presentate, anche per iscritto, unicamente dopo l'esecuzione dell'ordine.

3. L'appartenente al Corpo che, durante l'esecuzione di un ordine sia nell'impossibilità di ricevere ulteriori direttive, deve adoperarsi per superare eventuali ostacoli imprevisti, anche con proprie iniziative, evitando che sia arrecato pregiudizio, per quanto possibile, al servizio. Di quanto sopra egli deve informare quanto prima il Comandante, comunicando i risultati e ogni altra conseguenza del proprio intervento.
4. Ogni addetto ha l'obbligo di controllare l'esecuzione degli ordini da parte del personale che da lui dipende gerarchicamente o funzionalmente e ne rileva le inosservanze, portandole a conoscenza al Comandante.

Articolo 24 **(Sanzioni)**

1. In materia di sanzioni disciplinari si applicano le norme di legge e quelle derivanti dal Contratto collettivo.
2. Fermo restando le responsabilità penali ed amministrative, previste dalle normative vigenti, la mancata osservanza del presente Regolamento e di ogni altro Regolamento della Provincia di Pordenone, potrà essere valutata in sede disciplinare secondo quanto stabilito dal Codice di Comportamento dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni.

Articolo 25 **(Encomi)**

1. L'attività, la diligenza in servizio e, segnatamente, le azioni di merito sono premiate proporzionalmente all'entità dell'attività o dell'atto compiuto, come segue:
 - lode del Presidente della Provincia;
 - encomio del Presidente della Provincia;
 - encomio solenne del Consiglio Provinciale.
2. In occasione della giornata della Polizia Locale di cui al successivo articolo 42, sono consegnate benemerienze regionali agli operatori ovvero ai Corpi che nel corso dell'anno precedente si siano particolarmente distinti nell'attività di servizio.
3. Le benemerienze consistono nell'encomio solenne e in quello semplice del Presidente della Regione e sono conferite con Decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore Regionale competente in materia di sicurezza.

Articolo 26 **(Dovere di diligenza, d'uso e custodia)**

1. Il personale del Corpo di Polizia Locale della Provincia ha il dovere di osservare la massima diligenza nell'uso, custodia e conservazione delle dotazioni a disposizione, nonché dei materiali e documenti affidatigli per ragioni di servizio o di cui venga comunque in possesso durante lo svolgimento dello stesso.
2. Eventuali danneggiamenti, deterioramenti, sottrazioni o smarrimenti devono essere immediatamente, salvo i casi di forza maggiore, segnalati per iscritto, specificando le circostanze del fatto, ai superiori gerarchici ed all'Autorità competente.

CAPO V

DOTAZIONI E MATERIALE IN CONSEGNA

Articolo 27 *(Uniforme e materiali in dotazione)*

1. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale della Provincia, quando sono in servizio, devono indossare con proprietà, dignità e decoro l'uniforme fornita dalla Provincia, completa delle mostrine e dei distintivi di grado, così come previsto dalle vigenti disposizioni, nella foggia descritta ed approvata dalla normativa vigente, con l'obbligo di mantenerla pulita ed in buono stato.
2. Per particolari e motivate esigenze di servizio, potrà essere consentito l'uso di abiti civili, previa autorizzazione del Comandante: in questo caso il personale ha l'obbligo di qualificarsi esibendo la tessera di riconoscimento di cui al successivo articolo 32.
3. E' fatto divieto al personale di apportare modifiche o aggiunte alla foggia dell'uniforme ed ai distintivi, di indossarla, anche parzialmente, fuori l'orario di servizio, salvo che nella percorrenza casa-sede di servizio e viceversa. E' vietato altresì usare capi di abbigliamento, strumenti, attrezzi, ornamenti ed altri accessori non contemplati nella dotazione che possano alterare l'aspetto formale dell'uniforme.
4. La fornitura dell'uniforme, degli altri capi di vestiario, nonché degli altri elementi accessori e di equipaggiamento è a totale carico dell'Amministrazione Provinciale. La manutenzione ordinaria, i lavaggi e le piccole riparazioni che si rendessero necessarie per la tenuta in ordine e la pulizia di quanto assegnato in uso, devono essere curati dagli interessati, i quali devono provvedervi a proprie spese.
5. I capi di vestiario e i materiali in dotazione che risultassero deteriorati per cause indipendenti dalla volontà degli assegnatari sono sostituiti, a prescindere dalle scadenze ordinarie, previa relazione di servizio che specifichi le circostanze del deterioramento.
6. In considerazione della peculiarità operativa del personale della Polizia Locale della Provincia, relativa a particolari interventi sul territorio, lo stesso viene dotato anche di speciale uniforme operativa con relativi accessori.
7. Per i servizi di rappresentanza dell'Ente e di scorta al Gonfalone della Provincia è adottata la grande uniforme.
8. Conformemente a quanto disposto dalla normativa, le caratteristiche dell'abbigliamento e dei segni distintivi utilizzati dalle Associazioni volontarie, che collaborano con la Polizia Locale della Provincia sono individuate ed approvate dalla Provincia in modo da non ingenerare alcuna confusione con i segni e le caratteristiche distintive del Corpo.

Articolo 28 *(Armi)*

1. Il personale appartenente alla Polizia Locale della Provincia, in possesso della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza, è dotato, per lo svolgimento delle proprie funzioni, di armi e munizioni ai sensi della normativa vigente.
2. L'armamento in dotazione al Corpo di Polizia Locale della Provincia è disciplinato con apposito Regolamento.

Articolo 29 *(Sequestri)*

1. Gli attrezzi ed il materiale sequestrato sono depositati nei locali all'uopo destinati dall'Amministrazione.

2. Le cose sequestrate sono annotate, a cura del Comandante ovvero del dipendente individuato, in apposito registro con indicazione del procedimento cui si riferiscono, dell'Autorità cui è stato inviato il verbale di sequestro, delle generalità del trasgressore e di quelle della persona cui appartengono, del luogo in cui sono custodite e delle generalità del custode eventualmente nominato.
3. Nel registro di cui al comma 2. devono essere altresì annotati gli estremi dei provvedimenti che autorizzano l'alienazione o la distruzione delle cose, nonché di quelli che ne dispongono la confisca o la restituzione e deve essere inoltre fatta menzione della data in cui i provvedimenti stessi sono stati eseguiti.

Articolo 30

(Automezzi di servizio)

1. Gli automezzi di servizio, contrassegnati, immatricolati, allestiti e del colore previsto dalle normative vigenti devono essere usati esclusivamente per ragioni di servizio. Al Corpo possono essere assegnati veicoli (auto-civetta) per determinati servizi.
2. Della dotazione di cui sopra sono direttamente responsabili gli assegnatari dell'automezzo.

Articolo 31

(Uso e manutenzione dei veicoli in dotazione)

1. E' tassativamente vietato apportare modifiche o aggiunte di strumenti agli automezzi o permettere la guida o l'uso a persone non appartenenti al Corpo di Polizia Locale della Provincia.
2. L'uso degli avvisatori supplementari acustici e luminosi è consentito solo in caso di emergenza o di effettiva necessità.
3. Alla guida dei veicoli è adibito il personale del Corpo in possesso della patente di guida richiesta.
4. Per ogni servizio eseguito il conducente deve registrare sul brogliaccio: l'indicazione del giorno, orario e motivo del servizio effettuato, il prelievo di carburante, i chilometri percorsi ed ogni altro dato ritenuto necessario al fini di un efficace controllo dell'uso del mezzo di trasporto.
5. Il Comandante dispone periodici controlli sui brogliacci dei veicoli a motore.
6. Spetta al personale, che ne dispone per motivi di servizio, curare la custodia e la normale manutenzione degli automezzi, dei cui danni e guasti, causati da imperizia o negligenza da parte del personale assegnatario, ne risponde.
7. In caso di incidente nel quale venga accertata la responsabilità per dolo o colpa grave del conducente, questi risponde per i danni causati all'automezzo.
8. Guasti, incidenti e danneggiamenti riscontrati o causati, nonché lavori di manutenzione e riparazione che si rendessero necessari, devono essere prontamente segnalati al Comandante del Corpo che disporrà per le successive e relative operazioni.
9. In caso di indisponibilità dell'automezzo assegnato, la pattuglia, previo controllo della dotazione, utilizza uno degli automezzi disponibili, assumendone tutte le responsabilità e gli obblighi.

Articolo 32

(Tessera di riconoscimento e placca di servizio)

1. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale della Provincia sono muniti di tessera di riconoscimento, in conformità alla normativa vigente ed ai Regolamenti provinciali, da esibire obbligatoriamente nello svolgimento dei servizi in abito civile.
2. Gli appartenenti al Corpo sono, inoltre, muniti di una placca metallica numerata di riconoscimento.
3. L'assegnazione della tessera di riconoscimento e della placca metallica numerata di riconoscimento è personale e viene adeguatamente registrata dall'Ente di appartenenza.
4. L'eventuale distruzione, smarrimento o furto della tessera o della placca devono essere tempestivamente segnalati per iscritto, specificando le circostanze del fatto, ai superiori gerarchici ed all'Autorità competente.
5. La tessera e la placca devono essere immediatamente riconsegnate all'Amministrazione qualora il dipendente sia sospeso o cessi definitivamente dal servizio.

CAPO VI

FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO ED ADDESTRAMENTO

Articolo 33

(Formazione ed aggiornamento)

1. La Provincia garantisce la partecipazione degli operatori di Polizia Locale a corsi per la formazione e l'aggiornamento degli stessi. La formazione sarà eseguita in accordo con quanto stabilito dalla Legge regionale n. 9/2009 e dai suoi Regolamenti di attuazione.
2. Il Personale è tenuto a frequentare i corsi la cui partecipazione sia disposta dalla Provincia.
Il Personale della Polizia Locale della Provincia di nuova assunzione è tenuto a frequentare, con assiduità e diligenza, corsi di formazione professionale con le modalità stabilite dall'Amministrazione Provinciale, secondo quanto stabilito dalla Legge regionale n. 9/2009 e dai suoi Regolamenti di attuazione.
3. Il Comandante è tenuto ad effettuare periodicamente sedute di aggiornamento professionale in relazione alle ordinarie esigenze dell'impegno istituzionale, nonché in occasione dell'entrata in vigore di nuove norme che interessano la realtà operativa.
4. Scopo dei predetti corsi è:
 - consentire agli operatori della Polizia Locale della Provincia di acquisire una specifica qualificazione professionale finalizzata ad assicurare una migliore efficienza e produttività del servizio;
 - facilitare l'evoluzione dell'ordinamento istituzionale e la realizzazione di una migliore struttura organizzativa anche attraverso la specializzazione del Corpo.
5. La frequenza dei corsi è da considerarsi, a tutti gli effetti, come presenza in servizio attivo. Della frequenza dei corsi e del relativo risultato, è rilasciato apposito attestato ed è fatta menzione nei fascicoli personali degli interessati.

Articolo 34
(Addestramento)

1. Il Comandante propone ed organizza, anche con l'ausilio delle competenze in capo a specifici Servizi dell'Ente Provincia, le iniziative a carattere addestrativo in accordo con quanto stabilito dalle norme di attuazione di cui dalla Legge regionale n. 9/2009.

Articolo 35
(Visite mediche e vaccinazioni)

1. Gli addetti al Corpo sono tenuti ad osservare le disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro e prevenzione degli infortuni, generali e specifiche per il proprio lavoro, soprattutto in materia di maneggio delle armi.
2. In presenza di particolari circostanze, l'Amministrazione Provinciale dispone controlli su propria iniziativa o su richiesta del dipendente interessato.
3. Gli addetti al Corpo sono sottoposti inoltre agli accertamenti sanitari specifici determinati dalle norme di settore lavorativo e a quelli previsti, in particolare, per il porto delle armi.

CAPO VII
SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Articolo 36
(Orario di servizio)

1. L'orario di servizio del Corpo di Polizia locale della Provincia è articolato in modo tale da assicurare la massima funzionalità rispetto alle diverse esigenze del servizio, nell'ambito della vigente disciplina legislativa e contrattuale.
2. Il personale del Corpo effettua l'annotazione di entrata e di uscita dal servizio con le modalità stabilite dal servizio e che l'Ente si è dato.
3. Nei casi in cui si renda necessario concludere un'operazione già intrapresa, il servizio deve essere protratto per il tempo strettamente occorrente per la definizione della stessa.
4. Qualora ne ricorra la necessità e non sia possibile provvedere altrimenti a causa del verificarsi di situazioni impreviste ed urgenti, può essere fatto obbligo, al termine del turno di lavoro, di permanere in servizio fino al cessare delle esigenze.

Articolo 37
(Programmazione dei servizi)

1. L'orario di lavoro si articola, in turni, su sette giorni settimanali, compatibilmente con le esigenze del servizio.
2. Agli operatori spettano i giorni di riposo settimanale, assegnati secondo la programmazione stabilita, nel rispetto della normativa contrattuale vigente.
3. La programmazione dei servizi viene effettuata dal Comandante, ovvero, così come previsto dal precedente articolo 12, comma 2, dai responsabili del nucleo. La programmazione viene effettuata con periodicità mensile, secondo le esigenze di servizio e le direttive impartite e sentite le istanze del personale.
4. Eventuali modifiche devono essere formalmente motivate ed autorizzate o tempestivamente disposte per particolari casi di necessità ed urgenza dal Comandante.

Articolo 38
(Reperibilità)

1. Presso la sede operativa è tenuta una tabella con il preciso recapito di tutti gli appartenenti al Corpo.
2. Nel rispetto delle norme contrattuali, l'Amministrazione prevede l'istituzione della reperibilità, estesa all'intero Corpo di Polizia Locale della Provincia, al fine di garantire eventuali necessità di servizio in orari non coperti dall'ordinaria turnazione e di fornire assistenza, in caso di particolari necessità, al personale di turno e al personale volontario.
3. Il Personale in reperibilità deve poter essere tempestivamente rintracciato secondo le modalità stabilite e deve raggiungere il posto di servizio nel più breve tempo possibile e, comunque, nei tempi previsti dalla normativa vigente.

Articolo 39
(Assenze dal servizio – straordinari)

1. Chiunque, appartenente al Corpo di Polizia Locale della Provincia, fosse costretto a rimanere assente dal servizio per qualsivoglia motivo, deve darne tempestiva notizia, da comunicare e motivare appena possibile al Comandante.
2. Per gli addetti preposti al servizio in coppia, è d'obbligo preavvertire il collega di pattuglia prima dell'orario di inizio lavoro.
3. Per i congedi, i permessi, le aspettative, i recuperi ed altre assenze nonché il riconoscimento degli straordinari, si applicano le vigenti disposizioni legislative e contrattuali. Compete comunque al Comandante autorizzare in merito.

Articolo 40
(Registri di servizio)

1. Ferma restando l'unicità del protocollo provinciale, nell'apposito Ufficio sono tenuti in perfetto ordine e diligentemente compilati i registri previsti per legge, eventualmente ripartiti per materia di intervento e comunque:
 - il registro delle informative di reato;
 - il registro dei processi verbali di accertata violazione amministrativa
 - il registro delle notificazioni relative alle competenze d'ufficio;
 - il registro del materiale sequestrato e dissequestrato.
2. Sono altresì tenuti in ordine e aggiornati:
 - i registri previsti dalla vigente normativa in materia di armamento;
 - i registri e le schede di servizio delle pattuglie,
3. I registri sono composti in modo da non essere manomessi o contraffatti.

CAPO VIII

NORME FINALI

Articolo 41 *(Patrocinio legale e assicurazione)*

1. L'Ente, a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un dipendente del Corpo di Polizia Locale per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, assume a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto d'interessi, ogni onere di difesa sin dall'apertura del procedimento facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento.
2. In caso di sentenza di condanna esecutiva per fatti commessi con dolo o colpa grave, l'Ente ripete dal dipendente tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni gradi di giudizio.

Articolo 42 *(Festa del Corpo)*

1. Il giorno 20 gennaio di ogni anno è celebrata la giornata della Polizia Locale, in occasione della celebrazione del Santo Patrono San Sebastiano, solennità istituita dall'articolo 23 della Legge regionale n. 9/2009. A tale manifestazione partecipa una rappresentanza della Polizia Locale della Provincia.

Articolo 43 *(Rinvio)*

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si fa espresso rinvio alle disposizioni di Legge e Regolamenti vigenti.

Articolo 44 *(Entrata in vigore)*

1. Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dal quinto giorno successivo dalla data di adozione della presente deliberazione.

INDICE GENERALE

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo 1 *Del Regolamento*
- Articolo 2 *Istituzione e finalità del Corpo*
- Articolo 3 *Funzioni del Corpo di Polizia Locale*

CAPO II - STRUTTURA E ORGANIZZAZIONE GERARCHICA DEL CORPO

- Articolo 4 *Struttura del Corpo*
- Articolo 5 *Dipendenza funzionale e gerarchica del Corpo*
- Articolo 6 *Organizzazione del Corpo*
- Articolo 7 *Limiti territoriali di operatività*
- Articolo 8 *Assegnazione del personale*
- Articolo 9 *Accesso e selezione del personale*
- Articolo 10 *Comandante del Corpo di Polizia Locale*
- Articolo 11 *Vice-comandante*
- Articolo 12 *Responsabili di Nucleo*
- Articolo 13 *Compiti del personale del Corpo di Polizia Locale*

CAPO III - FUNZIONI RIVESTITE DAL PERSONALE DEL CORPO

- Articolo 14 *Funzioni di Polizia Giudiziaria*
- Articolo 15 *Funzioni di Pubblica Sicurezza*
- Articolo 16 *Funzioni di Polizia Stradale*

CAPO IV - NORME DI COMPORTAMENTO

- Articolo 17 *Doveri generali*
- Articolo 18 *Doveri particolari*
- Articolo 19 *Divieti*
- Articolo 20 *Decoro individuale*
- Articolo 21 *Saluto*
- Articolo 22 *Rapporti interpersonali*
- Articolo 23 *Esecuzione degli ordini ed osservanza delle direttive*
- Articolo 24 *Sanzioni*
- Articolo 25 *Encomi*
- Articolo 26 *Dovere di diligenza, d'uso e custodia*

CAPO V - DOTAZIONI E MATERIALE IN CONSEGNA

- Articolo 27 *Uniforme e materiali in dotazione*
- Articolo 28 *Armi*
- Articolo 29 *Sequestri*
- Articolo 30 *Automezzi di servizio*
- Articolo 31 *Uso e manutenzione dei veicoli in dotazione*
- Articolo 32 *Tessera di riconoscimento e placca di servizio*

CAPO VI - FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO ED ADDESTRAMENTO

- Articolo 33 *Formazione ed aggiornamento*
- Articolo 34 *Addestramento*
- Articolo 35 *Visite mediche e vaccinazioni*

CAPO VII - SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

- Articolo 36 *Orario di servizio*
- Articolo 37 *Programmazione dei servizi*

Articolo 38 Reperibilità
Articolo 39 Assenze dal servizio – straordinari
Articolo 40 Registri di servizio

CAPO VIII - NORME FINALI

Articolo 41 Patrocinio legale e assicurazione
Articolo 42 Festa del Corpo
Articolo 43 Rinvio
Articolo 44 Entrata in vigore